

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA**

Prot. n. 79527

Legnago, 19/05/2017

**OGGETTO: AVVISO-INVITO PROCEDURA NEGOZIATA (RDO APERTA) TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL P.A. ECULIZUMAB PER UN PERIODO DI MESI 12. COD CIG. 7085817929**

**AVVISO A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

Facendo seguito alla determinazione n. 898 del 19/05/17 si invita a concorrere alla procedura in oggetto, per i tipi e quantità specificati nell'Allegato Capitolato Speciale, salvo risoluzione anticipata del contratto mediante PEC con preavviso di 30 gg, senza per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata.

La fornitura ha un importo complessivo a base d'asta di € 195.120,50 I.V.A. esclusa 10%.

La procedura in oggetto viene espletata ai sensi dell'art. 36 e art. 63 del D.lgs. 50/2016 attraverso l'utilizzo del MEPA, il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da CONSIP.

Chiarimenti, revoche, proroghe e sospensioni saranno visibili esclusivamente sulla piattaforma MEPA.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del D.lgs 50/2016 l'aggiudicazione avviene a lotto unico trattandosi di un'unica tipologia di farmaco.

Ciascuna Ditta dovrà formulare la propria offerta tramite il sistema telematico MEPA.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7.9.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://www.regione.veneto.it>.

Gli atti, in adempimento all'art. 29 del D.Lgs 50/2016 verranno pubblicati all'indirizzo internet [www.aulsslegnago.it](http://www.aulsslegnago.it) – percorso amministrazione trasparente – bandi e contratti – avvisi bandi e inviti per servizi e fornitura sotto soglia comunitaria.

Ai sensi dell'art. 10, L. 196/03 i dati forniti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e ai fini contrattuali, saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni di legge. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge 196/03.

Per quanto non previsto dalla presente lettera d'invito e dal citato Capitolato valgono le norme vigenti in tema di contabilità, contratti e appalti pubblici e dal Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Responsabile del Procedimento, punto ordinante è il Dott. Marco Molinari Direttore dell'U.O.C. Servizio Provveditorato Economato e Logistica Sede di Legnago. Punto Istruttore Sezione Gare e Contratti.

Distinti saluti.

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
e Direttore dell'U.O.C. Servizio Provveditorato  
Economato e Logistica**  
f.to Dott. Marco Molinari

**ALLEGATI:**

Capitolato Speciale  
Dichiarazione sostitutiva

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA****CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DEL P.A. ECULIZUMAB****COD. CIG 7085817929****ART. 1 - OGGETTO E QUANTITA' DELLA FORNITURA****PREMESSA:**

Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni generali di contratto relative al bando "FARMA".

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura in esclusiva di n. 50 Flaconi del P.A. Eculizumab occorrenti a questa ULSS per un periodo di mesi 12, per un importo complessivo a **base d'asta di € 195.120,50 I.V.A. esclusa**. Cod. C.I.G.: **7085817929**

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia si richiama l'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo di Farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze dell'U.L.S.S.. Pertanto, il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l'Azienda Sanitaria richiederà, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo, senza che per ciò il fornitore sollevi eccezioni al riguardo o abbia a pretendere compensi o indennità di sorta ed alle condizioni economiche previste.

Qualora l'impresa aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.

In particolare si potrà non procedere all'acquisto:

- nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o di modifiche organizzative o dell'ambito territoriale di competenza dell'A.U.L.S.S.;
- in caso di eventuali decisioni della Commissione Tecnica per il Prontuario Terapeutico dell'Aulss;
- in caso di aggiudicazione di procedure di acquisto centralizzate;

senza che per ciò il fornitore sollevi eccezioni al riguardo o abbia a pretendere compensi o indennità di sorta.

E' facoltà dell'Azienda ULSS di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, l'Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, modificare nelle quantità o recedere dal contratto qualora:

- a) nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- b) decadenza di brevetto
- c) immissione in commercio di farmaci generici
- d) registrazione della stessa molecola da parte di altra ditta
- e) immissione in commercio di nuovi prodotti medicinali che annullano situazioni di esclusività,

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA**

f) cessazione di produzione,

L'Azienda Sanitaria che si avvale, nell'ipotesi di cui al precedente comma, della facoltà di recedere dal contratto, procederà poi all'esperimento di nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitate tutte le ditte in possesso di AIC per la specifica molecola.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni previste nel presente Capitolato Speciale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

**Caratteristiche tecniche qualitative**

I prodotti farmaceutici oggetto della presente gara devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

**Confezionamento**

Su ogni confezione deve essere riportato in lingua italiana:

- Descrizione del prodotto e quantitativo contenuto;
- Numero di lotto, data di preparazione e di scadenza
- Nome ed indirizzo del produttore

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata preferibilmente di colore rosso ed autoadesiva.

L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

**Costi di sicurezza**

Con riferimento alla Legge 123/2007 e sue modifiche ed integrazioni e della determinazione dell'A.V.C.P. nr. 3 del 5 marzo 2008 e dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 9.04.2008 nr. 81 si precisa che:

- a. La ditta è tenuta ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 a specificare nell'offerta la quota relativa ai propri costi inerenti la sicurezza;
- b. La fornitura non comporta interferenze tra Stazione appaltante e fornitore e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del relativo Documento Unico di Valutazione dei Rischi. L'importo degli oneri di sicurezza per la prevenzione dei rischi da interferenza è quindi pari a zero.

**ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA**

La fornitura dovrà essere ripartita per un periodo di mesi 12 in base alle richieste emesse dall'ULSS, salvo risoluzione anticipata del contratto mediante PEC con preavviso di 30 gg, senza per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento da parte del Centro Aggregatore.

**ART. 3 - OFFERTA**

Il file excel "dettaglio tecnico economico" allegato alla presente RDO dovrà essere debitamente compilato con il dettaglio dei prezzi, e restituito sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta.



## U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA

E' richiesta anche la restituzione della presente lettera di invito/capitolato, della dichiarazione cumulativa secondo il fac simile allegato e copia della procura per comprovare i poteri di firma del soggetto diverso dal Legale Rappresentante, firmati digitalmente.

Inoltre, le ditte partecipanti dovranno provvedere al pagamento del contributo ANAC e dovranno allegare alla documentazione amministrativa di gara:

**Attestazione (ricevuta di pagamento on line oppure scontrino lottomatica del pagamento effettuato in contanti)**, dell'avvenuto pagamento della contribuzione di € 20,00 riferita al C.I.G. n. **7085817929** in base alle tariffe deliberate dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione all'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23/12/2005;

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni disponibili sul portale <http://www.avcp.it/riscossioni.html> con le seguenti modalità:

- *online* - Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione contributi" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione di gara
- *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio riscossione contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato alla documentazione di gara in originale o in fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Non è richiesto il deposito cauzionale provvisorio.

Saranno escluse le offerte di importo superiore all'importo a base d'asta di € 195.250,00 I.V.A. esclusa.

Non sono ammesse offerte parziali, alternative o condizionate.

Il dettaglio tecnico economico dovrà riportare le seguenti indicazioni:

– **DATI RELATIVI ALLA SPECIALITÀ MEDICINALE**

1. Quantità in gara
2. denominazione del prodotto: indicare la denominazione del medicinale offerto come da determina AIC;
3. codice A.I.C offerto;  
Resta inteso che tutte le formulazioni offerte dovranno avere lo stesso prezzo per unità di misura espressa;  
Nel caso in cui il prezzo applicato alle formulazioni offerte, determini il mancato rispetto dello sconto minimo obbligatorio previsto dalla legge o da specifiche contrattazioni con AIFA, sarà applicato in ogni caso il prezzo risultante dall'applicazione di detti sconti sul prezzo di vendita al pubblico (IVA esclusa).
4. numero di unità per confezione: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, dose giornaliera, ecc.) diversa dall'unità di vendita (es. tubo, fl. ecc) la ditta dovrà indicare la quantità contenuta nella confezione
5. classe di rimborsabilità del medicinale (A, C, H, SOP/OTC);
6. prezzo di vendita al pubblico per confezione – I.V.A. esclusa; campo obbligatorio ad esclusione degli emoderivati di classe H e dei farmaci SOP/OTC;
7. sconto di riferimento obbligatorio per legge espresso in valore numerico (33,35% - 50%, etc); Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, deve essere almeno pari al 33,35 %; per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato dall'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto deve essere almeno pari al



## U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA

- 50%;
8. percentuale di sconto obbligatorio aggiuntivo espresso in valore numerico; per i farmaci ex factory per i quali è obbligatorio accordare al SSN una percentuale di sconto ulteriore rispetto al 33,35%, la ditta dovrà indicare tale percentuale di sconto obbligatorio aggiuntivo;
  9. estremi della G.U.R.I.: per i medicinali "ex factory" indicare gli estremi della G.U. dove è pubblicata la determinazione contenente la classificazione ai fini della rimborsabilità e quindi l'ultima contrattazione ai fini della cessione al SSN; per i medicinali emoderivati indicare gli estremi della GURI ove è pubblicato l'attuale prezzo massimo di cessione al SSN;
  10. percentuale dell'ulteriore sconto applicato sul prezzo a confezione al netto degli sconti di cui ai punti 8 e 9, espresso in valore numerico;
  11. prezzo a confezione offerto, Iva esclusa, (riferito all'unità di misura indicata nel presente capitolato), al netto degli sconti di cui ai precedenti punti 8, 9 e 10
  12. prezzo unitario offerto, Iva esclusa, (riferito all'unità di misura indicata nel presente capitolato), al netto degli sconti di cui ai precedenti punti 8, 9 e 10.
  13. importo complessivo offerto (Iva esclusa) riferito al prezzo unitario d'offerta per unità di misura indicata nel presente capitolato;
  14. valore dell'aliquota I.V.A.;
  15. data di scadenza del brevetto;
- **Quota relativa ai costi per la sicurezza** ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con la dichiarazione che gli stessi non sono stati sottoposti a ribasso;

L'offerta dovrà avere validità per un periodo di giorni 180 dalla scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta stessa.

La percentuale di sconto che le ditte partecipanti dovranno offrire non potrà essere inferiore a pena d'esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina.

Per i medicinali ex-factory, la percentuale di sconto che le ditte partecipanti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, a 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Lo sconto offerto per singolo prodotto offerto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale della fornitura.

Nel caso in cui lo sconto indicato in offerta non corrisponda al prezzo unitario offerto, si calcherà la percentuale di sconto corretta, che verrà applicata in caso di successive variazioni di prezzo al pubblico.

Per i farmaci i cui prezzi non sono definiti da specifica contrattazione e successiva determina AIFA, i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale.

Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'I.V.A., che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge. L'offerta è immediatamente vincolante per il concorrente, mentre l'Azienda U.L.S.S. sarà obbligata solo dopo la deliberazione di aggiudicazione.

L'Azienda U.L.S.S., si riserva il diritto di annullare/revocare/modificare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche nell'ipotesi intervenisse la definizione di una procedura centralizzata senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare pretesa di compenso/indennizzo per le spese sostenute.



## **U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA**

L'Aulss si riserva, in particolare, di non aggiudicare la fornitura in caso di offerte superiori all'importo indicato o non rientranti nei parametri di prezzo nel frattempo eventualmente pubblicati dall'ANAC.

Non si procederà ad aggiudicazione per importi superiori a quelli eventualmente pattuiti da CONSIP S.p.A. per servizi e/o prodotti comparabili.

In caso di eventuali aggiudicazioni Consip relative a prodotti e/o servizi comparabili, successive all'aggiudicazione dell'AULSS, la ditta sarà tenuta ad adeguare il prezzo a quello eventualmente più basso ottenuto da Consip a pena di risoluzione del contratto.

L'Azienda ULSS si riserva altresì, di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13 lettera b) del DL. 95/2012, convertito in L. 135/2012, senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere indennizzi di sorta.

Il contratto sarà concluso con l'accettazione dell'offerta. Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario. La ditta aggiudicataria conseguentemente ha l'onere di dimostrare all'Ente l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013.

La documentazione richiesta a comprova dell'avvenuto pagamento del bollo dovrà pervenire entro 5 gg dalla stipula in originale tramite posta ordinaria o tramite pec all'indirizzo [protocollo.aulss9@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss9@pecveneto.it) dichiarando che trattasi di copia conforme all'originale depositata presso la ditta.

Il mancato assolvimento del tributo comporterà la prescritta segnalazione, entro il termine di 30 giorni, alla competente Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 642/1972.

### **ART. 4 – VALUTAZIONE OFFERTE**

La valutazione delle offerte verrà effettuata secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016.

L'Aulss si riserva di non aggiudicare la fornitura in presenza di una sola offerta qualora non sia ritenuta congrua.

### **ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA**

E' richiesta cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016. Ricorrendo le condizioni del comma 11 del citato articolo, l'eventuale esonero dal prestare cauzione definitiva è subordinato al miglioramento del prezzo dell'1%.

### **ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DALLE DITTE AGGIUDICATARIE**

La ditta si impegna a produrre:

**entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione:**

- **Dichiarazione** relativa ai c/c dedicati e alle persone autorizzate ad operare sul conto a completamento dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dichiarata in sede di gara, ai sensi della L. 136/2010;
- **Cauzione definitiva** richiesta all'art. 5 del presenta Capitolato;
- **Documentazione** eventualmente necessaria per gli adempimenti ANTIMAFIA

**entro 5 (cinque) giorni dalla stipula:**

- Dimostrazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo.

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA**

La ditta si impegna, altresì, qualora non sia già iscritta, alla richiesta di iscrizione all'elenco aziendale dei fornitori telematico tramite link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ulsslegnago](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago) anche per i controlli sui requisiti soggettivi.

**ART. 7 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E CONSEGNA**

L'ordinazione del materiale necessario verrà effettuata per iscritto dal Servizio di Farmacia sede di Legnago, di volta in volta, in base alle necessità. L'evasione dell'ordine dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine.

Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa presso il Magazzino Farmacia di questa AULSS. Le consegne dovranno essere, inoltre, accompagnate da apposita bolla descrittiva in duplice copia, una di queste, firmata per ricevuta resterà al fornitore.

I prodotti consegnati devono avere al momento della consegna, una validità che sia di almeno due terzi di tempo rispetto alla data di scadenza.

La ditta dovrà offrire e consegnare tutti i prodotti con i codici a barre riportante l'AIC della confezione registrata e offerta. Non potranno essere offerte "confezioni ospedaliere" non registrate, senza codice a barre o riportanti codici di confezioni in vendita al pubblico non corrispondenti al prodotto finito. Il codice a barre deve essere tassativamente leggibile dai comuni lettori ottici (non reso illeggibile da annullamenti), in quanto indispensabile per le operazioni di contabilità di magazzino.

La ditta deve impegnarsi a ritirare, sostituire o a emettere nota di accredito per medicinali sottoposti a revoca, sequestro o ritiro e a sostituire i prodotti consegnati con validità inferiore ai 2/3.

**ART. 8 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI**

La firma apposta all'atto del ricevimento della merce presso i Magazzini dell'U.L.S.S. indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità, nel dettaglio, sarà esclusivamente quella accertata successivamente presso gli stessi magazzini e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

La ditta fornitrice potrà, comunque, richiedere che il controllo quantitativo completo venga effettuato all'atto della consegna.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta da responsabilità. L'U.L.S.S. si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata in ordine anche ai vizi apparenti ed occulti.

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell'ULSS, campioni di merce al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenze alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato.

Le spese per analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultassero difformi dal presente Capitolato.

**ART. 9 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il fornitore è tenuto ad emettere la fatturazione in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto, nonché indicazioni o documentazione inerenti l'esecuzione della prestazione contrattuale (es. il numero di riferimento del documento di accompagnamento della merce; la nota dettagliata del servizio effettuato; il codice CIG, eventuale codice CUP, etc.).

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nel termine di 60 giorni decorrenti dal controllo/collaudo da cui risulti che le prestazioni sono state eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA**

modalità e delle prescrizioni contrattuali. I suddetti controlli/collaudi dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di protocollo di ricevimento delle fatture. Codice IPA QYL7Q0.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla prescritta verifica di regolarità del D.U.R.C.

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, oppure, ove consentito dalle norme vigenti, alla presentazione di autocertificazione di regolarità contributiva.

Qualora si verificassero contestazioni sulla fatturazione, i termini di pagamento della fattura o di quella parte della fattura in contestazione, rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne, fatto salvo quanto indicato nell'art. 6 del presente Capitolato, non contestati e corrispondenti agli ordini emessi.

Nel caso di ritiro dei prodotti dal mercato le quantità giacenti in magazzino verranno restituite ponendo a carico della ditta l'obbligo del saldo contabile. In questo caso per l'U.L.S.S. cessa ogni obbligo contrattuale relativamente al prodotto ritirato.

La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato dalla Ditta.

**ART. 10 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ**

Nel caso di rilevata difformità dei beni forniti rispetto alle caratteristiche previste dal Capitolato Speciale, l'U.L.S.S. ha diritto di respingere la fornitura e il fornitore ha l'obbligo di provvedere, entro giorni 3 (tre) lavorativi, alla sua sostituzione con beni rispondenti ai requisiti di gara.

In caso di mancata consegna o sostituzione l'U.L.S.S. può provvedere all'acquisto di beni simili sul mercato, ponendo a totale carico del fornitore inadempiente le maggiori spese sostenute. A quest'ultimo è imposta, inoltre una penalità giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Dopo il 15° giorno di ritardo l'U.L.S.S. ha diritto di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, a titolo di penale, fatto salvo il diritto dell'Ente di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

Per i prodotti soggetti al controllo di stato obbligatorio, qualora entro il termine di consegna il controllo di serie della partita da consegnare non fosse stato ancora completato dall'Istituto Superiore della Sanità, il termine di consegna resta stabilito in 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione del certificato rilasciato dal predetto istituto, limitatamente alla serie facente parte della provvista non ancora controllata.

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute e alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

**ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell'Azienda ULSS.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'azienda sanitaria si riserva la facoltà di





## U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA

risolvere di diritto il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Per le vicende soggettive inerenti l'esecutore del contratto si rimanda all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda ULSS verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda ULSS e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, o in altro subcontratto di cui all'Allegato1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

### **ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ulss potrà risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs.vo 50/2016, anche nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, ove richiesta;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/4/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165"
- nel caso di violazione del patto di integrità e del protocollo di legalità;
- nel caso in cui le transazioni (rif. comma 8 – art. 3 – legge 136/2010) siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

---

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA DI LEGNAGO

Via Gianella 1 – 37045 Legnago (VR)

DIRETTORE: dott. Marco Molinari – tel. 0442 622668 – e.mail: [marco.molinari@aulss9.veneto.it](mailto:marco.molinari@aulss9.veneto.it)

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA**

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni eseguite e non contestate.

Con la risoluzione del contratto l'Ulss potrà affidare la fornitura alla seconda classificata o in sua assenza a terzi, in danno all'impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che l'Ulss dovrà sostenere, rispetto a quelle relative al contratto risolto.

Le somme necessarie saranno prelevate mediante incameramento della garanzia definitiva, qualora prestata, e da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Con la risoluzione del contratto si procederà all'incameramento della garanzia definitiva, qualora prestata, a titolo di penale, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

**ART. 13 - GARANZIE E RESPONSABILITA'**

Per le forniture di beni usualmente soggetti a garanzia l'offerente dovrà precisarne l'estensione, le modalità e i termini che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti dal Codice Civile.

L'aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati all'U.L.S.S. o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

**ART. 14 - FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO**

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

**ART. 15 - ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' E del PIANO TRIENNALE AZIENDALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al **Protocollo di legalità** sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7.9.2015 e successivi aggiornamenti ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento in oggetto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto medesimo, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (D.lgs. 159/2011). In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Azienda ULSS, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'Azienda ULSS si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 (D.lgs. 159/2011).

Il contratto principale e i contratti di subappalto e sub contratti di cui all'allegato 1) lettera a) del "Protocollo di Legalità" stipulati in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/1998 (D.lgs. 159/2011) saranno sottoposti a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2 del D.P.R. medesimo.

L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere



## U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA

la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

E' vietato alle imprese aggiudicatrici di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

La ditta deve essere in possesso della **condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo** e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. E' disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

Si agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

La ditta si impegna al rispetto e ad applicare anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori operanti nella struttura gli **obblighi di condotta** di cui al codice di comportamento dell'EX Azienda ULSS 21, adottato con deliberazione del Direttore Generale nr. 21 del 30.01.2014 secondo quanto previsto dal D.P.R. 16.04.2013 nr. 62, del quale dichiara di aver preso visione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale [www.aulsslegnago.it](http://www.aulsslegnago.it) al percorso [Home](#) » [Amministrazione trasparente](#) » [Disposizioni generali](#) » [Atti Generali](#) » Codice disciplinare e codice di condotta. La accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. nr. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'EX Azienda U.L.S.S. 21 costituiscono motivo di risoluzione del rapporto convenzionale.

### **ART. 16 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale valgono le Condizioni Generali di Contratto relative a Beni per la Sanità e del relativo Capitolato Tecnico per la fornitura di Farmaci (inclusi i farmaci ad uso veterinario), Vaccini, Emoderivati e Soluzioni Infusionali stabilite dal M.E.P.A. per la partecipazione dei fornitori.

\* \* \*

IL SOTTOSCRITTO (rappresentante legale)
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
(residenza)
(carica all'interno della ditta)

### **DICHIARA**

- Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni del Capitolato Speciale e della lettera d'invito alla gara;
- Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

Data, \_\_\_\_\_

**Firma e qualifica del sottoscrittore**

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_, come sopra abilitato, dichiara altresì ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni della lettera di invito e del Capitolato Speciale e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di accettare espressamente e specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- art. 1 "Oggetto e quantità della fornitura"; art. 2 "Durata della fornitura"; art. 3 "Offerta"; art. 4

REGIONE DEL VENETO



**ULSS9**  
SCALIGERA

## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236  
pec. [Protocollo.aulss9@pecveneto.it](mailto:Protocollo.aulss9@pecveneto.it)

### **U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA**

“Valutazione offerte”; art. 5 “Caucione definitiva”; art. 7 “Modalità di ordinazione e consegna”; art. 8 “Controlli quali-quantitativi”; art. 9 “Modalità di fatturazione e pagamenti”; art. 10 “Contestazioni e penalità”; art. 11 “Cessione del contratto e subappalto”; art. 12 “Risoluzione del contratto”; art. 14 “Foro giudiziario esclusivo”; Art. 15 “Adempimenti in applicazione del protocollo di Legalità e del piano triennale aziendale anticorruzione”

**Data,** \_\_\_\_\_

**Firma e qualifica del sottoscrittore**

---

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA DI LEGNAGO  
Via Gianella 1 – 37045 Legnago (VR)

DIRETTORE: dott. Marco Molinari – tel. 0442 622668 – e.mail: [marco.molinari@aulss9.veneto.it](mailto:marco.molinari@aulss9.veneto.it)